



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)

Prot.3037 del 15-11-2017

REGOLAMENTO CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Redatto ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99 "Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'art.40 del D.I. n.44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art.33 comma 2 del D.I. n.44/2001, con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art.10 del D.Lgs.297/1994;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 - artt. 7 - 36 - 53;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 165/2001;

VISTE le Circolari n.5/2006, n.2/2008 e n.3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il D.L. n. 112/2008;

VISTI gli artt. 2229 e 2230 del codice civile;

RAVVISATA la necessità, alla luce della normativa vigente, di individuare le modalità procedurali per la selezione di eventuali esperti esterni all'amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'art.97 della Costituzione, dall'art.7 del D.Lgs.165/2001 e dall'art.33 del D.I.n.44/2001;

EMANA

il seguente regolamento, allegato e parte integrante del Regolamento di Istituto, riguardante la procedura, i criteri di scelta e il limite massimo di spesa per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi dell'art.40 del D.I. n.44/2001.

Art.1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno, per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzare progetti didattici inclusi nel P.T.O.F.;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)**

- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- garantire l'adempimento di obblighi normativi superiori.

Art. 2 - CONDIZIONI PRELIMINARI

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti devono essere :

- coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Art. 3 – REQUISITI OGGETTIVI

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo 1 del presente regolamento, su proposta del Collegio dei Docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, Il Dirigente Scolastico, ravvisata l'esigenza di ricorrere alla collaborazione di esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione, verifica la possibilità di farvi fronte con il personale in servizio presso la scuola attraverso avvisi e/o bandi interni e decide il ricorso ad una collaborazione esterna.

In caso di indisponibilità di risorse interne, il Dirigente Scolastico, con apposito decreto a contrarre, da atto dell'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno nonché della necessità di supplire a tale carenza mediante il ricorso a collaborazioni esterne e dispone l'avvio delle procedure comparative per il conferimento dei relativi incarichi, specificando anche i requisiti professionali richiesti, la durata, il luogo, l'oggetto e i parametri per i compensi delle prestazioni.

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L.248/2006, per esigenze a cui non si può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'Istituzione Scolastica deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto.

Art. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione, italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto, e specificatamente, come indicato nell'articolo precedente, l'incarico può essere conferito ad esperti di provata competenza e per prestazioni altamente qualificate.

Considerati i presupposti di cui sopra, l'Istituzione Scolastica, nel conferire gli incarichi di cui al presente regolamento, può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria o alta specializzazione, in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)**

E' escluso il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. N. 39 del 4 marzo 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del nr. 68 del 22.03/2014) è prevista la disposizione di richiedere, per tutti coloro che svolgono attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 5 - PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione, per almeno 10 giorni consecutivi, nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.

E' facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità ritenute utili (quali, ad esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc..).

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'oggetto della prestazione e l'ambito disciplinare di riferimento;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata dell'incarico;
- il luogo dell'incarico;
- l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- I criteri di selezione con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) minimi che saranno oggetto di valutazione;
- l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante;
- la data di selezione dei curricula;
- l'indicazione del Responsabile del procedimento.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi scritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)**

- essere in possesso del particolare e comprovato requisito di accesso strettamente correlato al contenuto della prestazione richiesta;
- presentare domanda, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'avviso allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente Scolastico nomina un'apposita commissione istruttoria di cui Egli stesso è il Presidente.

La Commissione di valutazione procede alla valutazione dei curricula, attribuendo un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale ed esperienza lavorativa complessiva;
- b) esperienze già maturate negli ambiti di attività individuati nell'avviso;
- a) eventuali ulteriori elementi legati alla specificità delle attività previste.

La commissione predispose una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste, il Dirigente Scolastico può conferire direttamente l'incarico a personale esperto iscritto ad albi professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.

Inoltre, poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista nei casi in cui la particolarità dell'ambito, la specificità dell'intervento o la peculiarità delle prestazioni, rendano necessarie professionalità e competenze così singolari o ataggiate alle situazioni, da non consentire forme di comparazione o qualora ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista ed in presenza di incarichi ad alto contenuto professionale.

Art. 6 - CRITERI DI SCELTA

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno, la commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico si impegna:

- ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- a garantire la qualità della prestazione;
- a valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- a scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)**

- fra più opzioni, a valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 32, CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007;

Nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, la Commissione può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

A. Il Dirigente conferisce l'incarico, tramite nomina o contratto scritto, ad esperti scegliendo in base ai seguenti criteri:

- l'offerta deve rientrare tra le attività del POF e comunque deve essere consona alle attività ed alle finalità della scuola;
- l'offerta deve essere supportata da un curriculum attestante:
 - i titoli di studio
 - i titoli culturali e professionali
 - le esperienze professionali e lavorative nel settore;
 - eventuali pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;

B. Per gli incarichi relativi ai P. O. N. , i criteri di cui sopra sono così integrati:

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- patente informatica;
- dottorato di ricerca;
- pubblicazioni;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post – laurea;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
- esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- appartenenza attuale o pregressa nei ruoli della scuola.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto specifico e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.

La scelta dell'esperto sarà operata dal G.O.P. (Gruppo Operativo Progetto) che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)**

Art. 7 - ESCLUSIONI

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali così come definite dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 1 marzo 2008 n.2, ovvero le collaborazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica ed il cui compenso sia di modica quantità sebbene congruo a remunerare la prestazione medesima.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno, delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Per i compensi spettanti al personale impegnato in attività di docenza si fa riferimento al CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

I compensi lordi orari massimi attribuibili al personale reclutato per l'espletamento di particolari attività ed insegnamenti sono determinati, salvo eventuale diversa misura dei compensi previsti da diverse disposizioni (es. iniziative finanziate dal Fondo sociale europeo) nelle misure seguenti:

- per attività di insegnamento, fino ad un massimo di € 35,00
- per attività di non insegnamento, fino ad un massimo di € 17,50
- per attività di direzione, organizzazione, coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio, fino ad un massimo di € 41,32
- per attività di coordinamento/tutor fino ad un massimo di € 41,32
- per consulenza psicologica fino ad un massimo di € 44,00
- Nel caso di docenti universitari il compenso è elevato fino ad un massimo di € 51,65

Per i compensi spettanti al personale impegnato nelle attività di aggiornamento, di formazione e di riconversione professionale si fa riferimento ai D.l. 326/95, salvo eventuale diversa misura dei compensi previsti da diverse disposizioni (es. iniziative finanziate dal Fondo sociale europeo)

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Consiglio di Istituto ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto, compatibilmente con le disponibilità del Programma Annuale.

Per prestazioni diverse dalla docenza, il compenso per l'esperto esterno potrà avere come riferimento le tabelle fissate dall'ordine professionale di appartenenza dell'esperto.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)**

Per talune prestazioni, il Dirigente scolastico può stabilire un compenso forfettario, qualora sia ravvisabile un chiaro vantaggio per la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongano professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio.

Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C. C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici e formativi in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come *prestazione d'opera intellettuale*.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

I contratti di cui al presente regolamento rientrano nella fattispecie dei contratti di prestazione d'opera occasionale o professionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Al termine della prestazione contrattuale il contraente presenterà apposita relazione sugli esiti del proprio intervento.

Art. 9 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. All'esito positivo della selezione ed accertati i requisiti richiesti, sarà conferito specifico incarico di prestazione professionale a ciascun candidato prescelto senza alcun vincolo di subordinazione non potendosi configurare in nessun caso un rapporto di lavoro dipendente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto a contrarre di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto.

2. Ciascun contratto potrà avere la durata massima corrispondente al periodo di attuazione dei progetti, ferma restando la risoluzione o riduzione dello stesso qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti modificativi della situazione esistente all'atto della stipula del contratto, rendendone impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. A tal fine è inserita in ciascun contratto apposita clausola di risoluzione.

3. I corrispettivi massimi previsti devono corrispondere agli importi fissati dalla Circolare 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e saranno correlati agli anni di esperienza e alla professionalità dei candidati. Saranno inoltre riconosciute le spese sostenute per le missioni realizzate relative all'attività oggetto del contratto, se debitamente e preventivamente autorizzate.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)**

Art. 10 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTO CON ESPERTI

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- c) di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- d) per le quali sia comunque necessario il ricorso a specifica e comprovata professionalità esterna.

Art. 11 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

Il Dirigente Scolastico, o un suo referente, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

1. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
2. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente Scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a cinque giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. Il Dirigente Scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 12 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.13 – MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

Art. 14 - INTERVENTI DI ESPERTI PER PROGETTI SENZA ONERI PER LA SCUOLA

Il Dirigente scolastico può stipulare apposite convenzioni con enti ed associazioni di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La collaborazione di tali esperti esterni non produce oneri per l'amministrazione scolastica.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)**

Possono altresì essere stipulate convenzioni con le Università e/o le scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella realtà scolastica di tirocinanti.

Art.15 - PUBBLICITA' ED EFFICACIA

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

Art.16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla selezione.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico, Responsabile del procedimento di selezione.

Art.17 - MODIFICHE

Le modifiche che si rendessero necessarie, saranno disciplinate con la stessa procedura di approvazione.

Art.18 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa vigente.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N° 16 verbale n° 2/2017-18 del 14-11-2017